

Associazione Prisma APS

Verbale di assemblea straordinaria n° 1

Il giorno venerdì 21 luglio alle ore 19:00 presso la sede sociale in Via Mons. Luigi Paviotti, 41 a Campoformido (Ud) e in modalità telematica ai sensi dell'art. 9 dello Statuto si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Prisma APS, come da convocazione inviata agli associati in data 11 luglio 2023 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) modifiche allo Statuto;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente ha provveduto ad inoltrare a tutti i soci copia dello Statuto con la proposta di modifica.

Assume la presidenza dell'assemblea Gabriele Franco che propone come segretario/a verbalizzante il Segretario Generale Aurora Milan che accetta.

Sono presenti n. 10 associati su 11 iscritti di cui n. 10 in proprio e n. 0 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'Art. 12 dello Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

- 1) Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Gabriele Franco il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto, evidenziando in particolare l'esigenza di alcuni adeguamenti suggeriti dai funzionari regionali (rimando alla norma che consente le riunioni telematiche e modifica della maggioranza qualificata da tre quarti a due terzi dei soci per le assemblee straordinarie, oltretutto la necessità di meglio specificare le attività che l'associazione intende perseguire a favore dei giovani).

Segue la lettura delle modifiche e integrazioni proposte allo statuto in vigore, a seguito del quale, in assenza di interventi, il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità di voto palese singolarmente dichiarato da ogni socio.

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

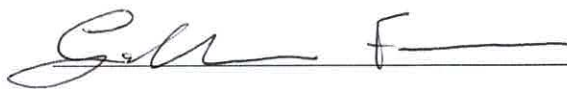
L'assemblea all'unanimità delibera di approvare le modifiche e integrazioni proposte allo statuto in vigore posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al Tesoriere Sig. Diego Compagnoni di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e al Presidente Gabriele Franco di dare comunicazione agli Uffici Runts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone comunicazione a tutti gli enti interessati.

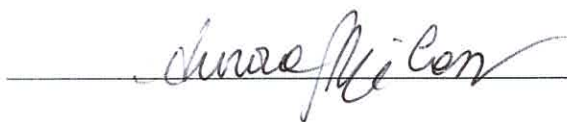
Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Non essendoci ulteriori proposte di discussione ed esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:15.

Il Presidente Avv. Gabriele Franco



Il Segretario Generale Dott.ssa Aurora Milan



REGISTRATO a UDINE il 11 AGO. 2023
AL N° 2055 SERIE 3 - PRIVATI N/A
Liquidati Euro ~~ESENTE~~
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis





STATUTO ASSOCIAZIONE "PRISMA APS"

ARTICOLO 1 Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e della normativa vigente in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "PRISMA APS", che assume d'ora in poi la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale (di seguito, l'"Associazione").

L'Associazione ha sede legale in via Mons. Luigi Paviotti, n. 41, nel Comune di Campoformido (UD). La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio provinciale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione opera sul territorio della Provincia di Udine, in quello regionale, limitrofo ed extraregionale, aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

L'Associazione, nel caso di iscrizione al Registro Regionale o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 32, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ARTICOLO 5 Attività e finalità

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare mirando a promuovere la cultura dell'informazione, l'educazione civica e digitale, la cittadinanza attiva, la formazione e le opportunità per i giovani e, più in generale, la divulgazione della cultura e la valorizzazione del territorio, perseguendo tali finalità con particolare riguardo alle fasce giovanili della popolazione e coinvolgendo i giovani nella programmazione e realizzazione delle attività.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettere indicate di seguito):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessari o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, l'Associazione si prefigge di porre in essere una pluralità di azioni, le quali includono, ma non si limitano a:

- a) l'organizzazione e la promozione del Fake News Festival;
- b) l'organizzazione, la promozione e il patrocinio di festival, conferenze, eventi, laboratori, seminari e di ogni altra attività culturale, ricreativa, didattica e di educazione in grado di consentire e/o agevolare il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- c) l'organizzazione, la partecipazione e il supporto in corsi ed eventi di formazione e di aggiornamento personale e professionale, anche seguendo i principi del lifelong learning e per favorire l'educazione permanente;
- d) la promozione e la realizzazione di attività di ricerca scientifica, di pubblicazione e di divulgazione;
- e) l'indizione di concorsi e premi, con particolare riferimento ai giovani;
- f) l'avvio di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di progetti di servizio civile, tirocini e stage retribuiti per i giovani;
- g) l'organizzazione e la partecipazione a progetti e iniziative in linea con le finalità e le attività dell'Associazione;
- h) la collaborazione con associazioni e/o enti pubblici e/o privati per la progettazione, la realizzazione e la promozione di attività in linea con i fini dell'Associazione;
- i) l'attivazione e la promozione di relazioni per la costituzione di progetti condivisi e di reti con enti pubblici e organizzazioni privati, tra cui le associazioni del Terzo Settore, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- j) l'impiego di format e strumenti comunicativi in grado di raggiungere tutte le diverse categorie di destinatari delle attività proprie dell'Associazione;
- k) la realizzazione di iniziative di formazione, istruzione e apprendimento informale e non formale rivolte ai giovani e/o realizzate dai giovani per i giovani e per la comunità;
- l) la realizzazione di progetti, attività, corsi e ogni altra iniziativa utile a raggiungere gli scopi statuari rivolta agli studenti in collaborazione con istituti scolastici di ogni ordine e grado e con le università;
- m) ogni altra iniziativa idonea a promuovere i valori e le finalità dell'Associazione.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari e per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni, sia pubblici che privati, con istituti scolastici, università ed enti di formazione. Può inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione potrà, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. In particolare promuove la collaborazione con altre associazioni giovanili e con sodalizi che perseguono le medesime finalità di promozione della cultura tra i giovani.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ARTICOLO 6

Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'eventuale affiliazione di altri ETS deve rispettare i limiti previsti dall'art. 35, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per: (i) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo; (ii) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso; (iii) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; (iv) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 7

Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di: (i) voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2. del D.Lgs. 117/2017; (ii) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; (iii) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; (iv) frequentare i locali dell'Associazione; (v) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017; (vi) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali; (vii) votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di: (i) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; (ii) svolgere la propria attività conformemente allo statuto e per fini civici e di solidarietà sociale; (iii) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ARTICOLO 8

Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione: (i) Assemblea dei soci; (ii) Consiglio Direttivo; (iii) Presidente; (iv) Segretario Generale; (v) Tesoriere; (vi) Organo di controllo (se costituito); (vii) Organo di revisione (se costituito).

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Possono essere riconosciuti rimborsi per le spese effettivamente sostenute dai membri dei suddetti organi.

I compiti degli organi sociali possono essere specificati con regolamento attuativo.

ARTICOLO 9

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 117/2017, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 10

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 117/2017: (i) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; (ii) nominare e revocare i componenti degli organi sociali; (iii) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (iv) approvare il bilancio; (v) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; (vi) deliberare sull'esclusione degli associati; (vii) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; (viii) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; (ix) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; (x) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 11

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 12

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo: (i) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; (ii) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; (iii) predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; (iv) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; (v) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; (vi) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative; (vii) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica quanto previsto dall'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere. Può altresì conferire specifiche deleghe a consiglieri. A un membro del Consiglio Direttivo può essere conferito l'incarico di Vice Presidente.

In caso di vacanza del ruolo per dimissioni, decesso e ogni altra causa del Segretario Generale e del Tesoriere subentrano i primi candidati non eletti.

ARTICOLO 14

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è delegato a operare su tutti i conti bancari intestati all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può conferire la possibilità di operare sui suddetti conti anche ad altri membri del Direttivo e/o a collaboratori anche esterni per l'esercizio del loro mandato o incarico.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni di Presidente e di rappresentanza legale dell'ente, in caso di dimissioni o decesso del Presidente.

ARTICOLO 15

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo: (i) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; (ii) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; (iii) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; (iv) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 16

Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: (i) quote associative; (ii) contributi pubblici e privati; (iii) donazioni e lasciti testamentari; (iv) rendite patrimoniali; (v) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché consentite, secondarie e strumentali; (vi) proventi da raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017; (vii) rimborsi da convenzioni, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del D.Lgs. 117/2017; (viii) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 19

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20

Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 21

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 22

Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 23

Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, anche in via occasionale e da parte dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ARTICOLO 24

Volontari

L'Associazione si avvale dell'attività volontaria dei propri soci. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della documentazione utile ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. In alcun modo possono essere loro riconosciuti compensi o onorari.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

E' compito dell'Associazione compilare e aggiornare il registro dei volontari.

ARTICOLO 25

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente: (a) il libro degli associati; (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies, in cui devono essere trascritti anche i verbali; (c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, se costituito, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dal Presidente, che la deve evadere entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro trenta giorni al Consiglio Direttivo che deciderà entro i successivi trenta giorni.

ARTICOLO 26

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

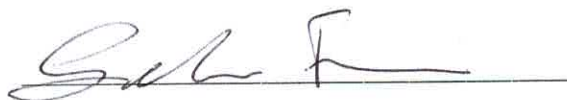
ARTICOLO 27

Disposizioni finali

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, ai principi generali dell'ordinamento giuridico e ai regolamenti di attuazione dell'Associazione.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente Avv. Gabriele Franco



Il Segretario Generale Dott.ssa Aurora Milan

